

R.G. n. 1423/19



TRIBUNALE DI TRIESTE

VOLONTARIA GIURISDIZIONE – FAMIGLIA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- 1) dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente
- 2) dott.ssa Monica PACILIO - Giudice
- 3) dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice rel.

nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 8.5.2019 ed iscritto al n.

R.G.V.G., da

, con l'avv.tc

nei confronti di

, con l'avv.to

esaminati gli atti, ha pronunciato in via definitiva il seguente

DECRETO

Premessa: il ricorrente ha agito ex art. 709^{ter} c.p.c. denunciando al Tribunale la condotta di grave pregiudizio alla bigenitorialità posta in essere da madre del piccolo contestualmente chiedendo che venisse adottato ogni urgente provvedimento volto a garantire al minore di poter stare con il padre e che venisse altresì valutata, eventualmente, anche la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di sospensione della responsabilità genitoriale in capo alla madre. Si è costituita in giudizio , contestando la prospettazione attorea, imputando all'atteggiamento del ricorrente il rifiuto del minore a trascorrere del tempo con il padre, chiedendo la conferma delle statuizioni in vigore circa la regolamentazione dei rapporti padre – figlio, nonché la condanna dello ai sensi dell'art. 709^{ter} c.p.c. ed un aumento del contributo già previsto a carico di quest'ultimo per il mantenimento del figlio.

Il procedimento è stato istruito mediante acquisizione di documentazione ed esperimento di consulenza tecnica psicologica; all'udienza del 24 giugno 2020, non essendo stato possibile pervenire ad un accordo (nonostante gli sforzi pur profusi con la collaborazione di entrambi i legali

di parte) è stata riservata la decisione al Collegio sulle conclusioni come di seguito precisate dalle parti:

per il ricorrente *“Voglia il Tribunale di Trieste*

Preso atto delle risultanze della CTU agli atti e l'intera vicenda pregressa giudiziaria, disporre l'affido esclusivo e il collocamento del minore al padre, dando ogni prescrizione circa la frequentazione da parte del bambino alla madre.

In subordine, accogliere le conclusioni della dott.ssa CTU, che si intendono integralmente qui richiamate,

adottare ogni ulteriore provvedimento, sia in punto rapporti madre figlio sia in punto contributo al mantenimento del minore.

Con vittoria di spese, anche di ctu”.

per la resistente *“Nel merito:*

In via interinale:

1) accogliere la proposta ut supra specificata da 1) a 7), con monitoraggio per un periodo di sei mesi al fine di valutare l'andamento della mediazione, delegando i Servizi Sociali competenti che intervengono tramite educatore;

In via principale:

1. respingere la domanda del ricorrente perché inammissibile, non essendoci quid novi tali da motivare una revisione del decreto sub RC Tribunale di Trieste;

2. condannare il Sig. x art. 709 ter cpc in una somma ritenuta in Giustizia a favore della madre e del figlio per il comportamento oppositivo manifestato al rilascio ai documenti per l'espatrio, alle vacanze materne e al centro estivo, e per non adempiere neppure alle visite allo stato possibili, non restando a judo fino alla consegna del minore alla madre alle ore 18.00, non presentandosi neppure una domenica a prendere il figlio o nelle festività di sua competenza;

3. aumentare l'assegno di mantenimento ordinario a favore del minore nelle mani della madre nella somma pari a 400,00 € mensili e ciò finché non verranno introdotti i pernotti del minore presso il padre;

4. in punto visite accogliere la proposta ut supra da 1) a 7).

Con vittoria di compensi processuali.

In via istruttoria:

1. Disporre in ogni caso CTU psichiatrica sul Sig. al fine di valutare la presenza di patologie psichiatriche attuali tali da rendere le visite del padre con il figlio sconsigliabili per il benessere del minore e ciò alla luce della pregressa storica clinica del Sig.

2. Ordinare a controparte la produzione delle ultime tre dichiarazioni reddituali.

3. *Sentire i docenti della scuola*

frequentata dal

minore, circa quanto il minore riferisce sul padre.

4. *Si depositano i seguenti documenti:*

doc. 17: relazione Servizi Sociali d.d. 9.11.17

doc. 18: relazione Servizi Sociali d.d. 23.05.18”.

Motivi della decisione: preliminarmente è opportuno rilevare come il procedimento in oggetto non necessiti di ulteriore attività istruttoria, posto che il materiale probatorio acquisito (e segnatamente la relazione peritale della dott.ssa) ed il contegno delle parti -sia nel corso del procedimento sia durante lo svolgimento delle operazioni peritali- forniscono spunti esaustivi a delineare il contesto in cui si sono svolti i fatti ed a chiarire la natura dei rapporti tra le parti e con il minore.

In particolare, le rimostranze e le preoccupazioni del padre -al quale per lungo tempo è stato sostanzialmente impedito di costruire un rapporto con il figlio- hanno trovato riscontro.

Orbene varrà la pena premettere come la vicenda familiare delle odierne parti in causa sia stata già più volte e sotto diversi profili esaminata dall'istituto Ufficio; più precisamente:

- con sentenza n. 1/2016, il Tribunale di Trieste ha autorizzato a riconoscere il figlio naturale nato a Trieste il 2013, prevedendo il collocamento presso la madre e l'affidamento del minore al Servizio Sociale per attività di sostegno e controllo, al fine di garantire e programmare i tempi e le modalità delle visite paterne; - atteso il ritardo nella realizzazione del programma, anche a causa della scelta unilaterale dell' di allontanarsi per le vacanze estive per ben quattro settimane consecutive, senza tener conto del delicato momento di avvicinamento del figlio al padre, l' ha presentato un ricorso urgente ex art. 709ter c.p.c., chiedendo al Tribunale di stabilire con urgenza diverse e migliori modalità di attuazione della sentenza precedentemente emanata, di richiamare l'Ente Affidatario al puntuale affidamento di quanto stabilito nel provvedimento, nonché di obbligare la madre ad una più proficua collaborazione nell'interesse del figlio minore; tale procedimento si è concluso con decreto n. 4719/2016, provvedimento con il quale è stata disposta la raccomandazione al Servizio Sociale di programmare il regime di visita padre e figlio e di evitare la discontinuità delle visite paterne; contestualmente è stato raccomandato alla madre di programmare le sue ferie estive senza ledere il diritto di visita del padre;

- ciononostante, atteso l'atteggiamento materno oppositivo alla costruzione del rapporto padre-figlio, l'odierno ricorrente è stato costretto a chiedere un ulteriore intervento del Giudice, avviando un procedimento che si è concluso con decreto n. 5714/18, con il quale è stato revocato

l'affido all'ente e disposto l'affidamento condiviso, con disciplina dei tempi di permanenza di presso il padre (autorizzato per il primo periodo a chiedere il supporto degli educatori del Comune) e sanzione a carico della _____ x art. 709ter c.p.c.;

- tale decisione è stata altresì confermata dalla Corte d'Appello di Trieste.

Nell'adire nuovamente il Giudice, il ricorrente rappresenta come nonostante le nuove "indicazioni" del Tribunale lui non abbia mai avuto la possibilità di stare con il figlio di sabato, di domenica e nei giorni di festa, o di realizzare un pranzo o una cena con il bambino, tutte ipotesi pur previste nel decreto del Giudice; ancora, denuncia lo _____ come la _____ ↓, anziché collaborare ed invogliare il bambino a trascorrere momenti di serenità con il padre, abbia continuato a manifestare sentimenti oppositivi, ricorrendo sempre in ultima battuta al motivo di una possibile problematica psichiatrica del padre (peraltro affrontata e smentita durante le operazioni peritali svolte in uno dei precedenti giudizi).

Dal canto suo la _____ contesta tale prospettazione, affermando il proprio atteggiamento collaborativo nei confronti dell'ex compagno e addebitando le ragioni di rifiuto all'atteggiamento del minore.

Purtroppo, gli esiti della consulenza psicologica svolta nel corso del presente procedimento hanno finito per confermare le preoccupazioni paterne circa il fatto che sia proprio l'atteggiamento della madre ad impedire a _____ di costruire un sereno e proficuo rapporto con il padre.

Non è revocabile in dubbio, infatti, che gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott.ssa _____, medio tempore conclusa, siano molto chiari ed offrano importanti elementi di valutazione al Collegio al fine di disciplinare l'affidamento ed il collocamento del minore

1. La metodologia adottata (basata sull'utilizzo del colloquio clinico con le parti, con il minore, con gli insegnanti, con il fratello _____, con gli assistenti sociali e gli operatori sanitari che hanno avuto occasione di visitare _____ n), ha portato a valutazioni che appaiono senz'altro da condividere e recepire perché svolte da uno psicologo e comunque logicamente motivate anche con riferimento al costante riferimento agli approdi della scienza sul tema relativo alle problematiche affrontate. Proprio per questo l'indagine non necessita di rinnovazione o di ulteriori integrazioni, né di ulteriori acquisizioni documentali, non valendo le eventuali allegazioni delle parti a scalfire le conclusioni cui il perito dell'Ufficio è pervenuto mediante l'utilizzo di un metodo scientificamente corretto ed all'esito di un'analisi minuziosa ed accurata della documentazione acquisita.

Alla dott.ssa _____ è stato chiesto *"quale sia il regime dell'affidamento più idoneo, privilegiando se possibile la soluzione dell'affido condiviso (ex. L. 54/06), con valutazione delle rispettive capacità genitoriali e individuazione del contesto di vita più adeguato e salutare per il predetto minore, nonché indicando quali possano essere i tempi e i modi più opportuni per la*

gestione dello stesso; nel caso che un affidamento condiviso sia contrario agli interessi del minore, per le ragioni di cui il c.t.u. darà puntualmente conto, quali siano modi e tempi per le conseguenti frequentazioni e visite da parte del genitore non affidatario” (cfr. verbale d’udienza di data 3 ottobre 2019). Dopo aver sentito le parti, il minore e gli operatori coinvolti, il perito non esita nel concludere “che le dinamiche estremamente conflittuali tra la coppia genitoriale abbiano assunto una posizione sempre più rigida nel corso degli anni, in particolare quelle della sig.ra [redacted] nei confronti del sig. [redacted] che, all’oggi, mantiene inalterata la sua posizione rispetto alla sfiducia e diffidenza nei suoi confronti in riferimento alle sue mancate competenze genitoriali relative alla tutela di [redacted] in situazioni che potrebbero metterlo in pericolo di incolumità fisica (riferendosi sempre ad episodi accaduti tanti anni fa, episodi che, a fronte di una maggiore autonomia e responsabilità genitoriale non si sono più verificati!)” (cfr. pag. 51 della relazione peritale depositata in data 12 novembre 2020).

Più diffusamente il consulente rileva come la collaborazione manifestata dalla madre sia in realtà apparente, “aderiva, anche se in molte circostanze opponeva resistenza, per poi in pratica mettere il figlio nelle stesse condizioni di opposizione e rifiuto nei confronti del padre (...)”, perdurando invece un atteggiamento svalutativo e denigratorio nei confronti dellc [redacted] che pur ha sempre mostrato un atteggiamento costruttivo, “proponendo attività sempre stimolanti per il figlio, seguendo le sue richieste ed esigenze, tutelandolo senza esporlo a situazioni critiche, occupandosi totalmente di lui nelle giornate in cui gli è concesso vederlo” (cfr. pag. 51 della relazione); (...) è ASSENTE il riconoscimento del ruolo genitoriale paterno e, di conseguenza, una reale co-genitorialità. La sig.ra [redacted] ha sempre cresciuto entrambi i figli in completa autonomia (il padre del primo figlio è deceduto), tanto da arrogarsi il diritto di continuare a farlo, nonostante, verbalmente, si lamenti della scarsa presenza del sig. [redacted] dalla nascita di [redacted]. Nel momento in cui, però, viene proposto un aumento degli incontri da due a tre la settimana (parliamo di circa nove ore la settimana!), si dimostra contrariata sostenendo che se [redacted] dimostra reticenza già con due (somatizzando il disagio rifiutandosi di mangiare casa del padre e nell’ultimo mese prima del lockdown di urinare, motivo per cui si è deciso di non insistere sul pasto dal padre) il terzo pomeriggio era troppo. Apparentemente concorda sull’importanza che [redacted] frequenti il padre dato che esiste un padre, ma poi afferma e lo sostiene fino alla fine della consulenza che è che deve decidere e che se lui non vuole si deve procedere molto gradualmente, tipo un pomeriggio alla settimana sostenendo la sua tesi che i bambini fino ai 6 anni hanno bisogno della madre e che poi superato tale periodo possono stare con il padre perché sono più autonomi! (...) Sottolinea nuovamente che [redacted] durante il colloquio con la scrivente, abbia riferito più volte di non voler vedere il padre, per cui è necessario ascoltare le sue esigenze!” (pag. 53 della relazione peritale).

Non manca la di evidenziare, tuttavia, come quando finalmente riesce ad incontrare il padre, non manifesti disagio: *“L’assenza di disagio di nell’incontrare il padre è testimoniato anche dagli insegnanti della scuola di con cui c’è stato un confronto durante la CTU. Tale colloquio è stato molto illuminante perché gli insegnanti hanno riferito quanto sia sereno a scuola. Viene descritto come un bambino sorridente, che propone attività, curioso, stimolato, collaborativo, molto interessato alla musica, allo sport, mangia senza problemi, anche in quantità piccole, NON parla mai della sua famiglia, delle attività che fa con il fratello o con la madre o con il padre, non ha mai manifestato alcun disagio a scuola, né in presenza del padre. E’ come se NON permettesse alla sua famiglia (da un punto di vista di pensiero emotivo) di invadere l’ambiente in cui si sente davvero tutelato, libero da conflitti e da responsabilità di dover controllare comportamenti, pensieri ed emozioni”* (pagg. 53 e 54).

Per tali ragioni, ritiene il C.T.U. che un affidamento condiviso, in questo momento, sarebbe contrario agli interessi di ; la suggerisce dunque un affidamento esclusivo (o anche super-esclusivo) al padre, cosicché quest’ultimo possa esercitare autonomamente la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il figlio, senza dover continuare a subire le conseguenze dei comportamenti ostativi da parte della madre.

Quanto al collocamento del minore, ritiene la dott.ssa che la gravità della situazione non possa che suggerire il trasferimento temporaneo di presso una struttura protetta, scelta che *“rappresenterebbe l’intervento più determinato e incisivo rispetto agli altri che permetterebbe l’interruzione del legame disfunzionale tra il figlio e il genitore dominante consentendo al figlio di avere uno spazio “neutro e intermedio” tra i due genitore che confliggono. Si tratterebbe di una BREVE fase di passaggio tra l’uno e l’altro genitore per favorire il ripristino della relazione con il genitore rifiutato. Tale soluzione sembrerebbe la più idonea nel caso in cui la complessità del rifiuto non permettesse un trasferimento immediato presso il genitore rifiutato. E’ utilissimo ricordare come all’interno di un contesto “neutro” sia sereno e tranquillo, si dimostra collaborante con i coetanei, con gli insegnanti di riferimento, si esprime liberamente attraverso il gioco, la musica, le attività sportive, viene descritto come un bambino che non manifesta disagio, sorridente e curioso. Importante sottolineare nuovamente come a scuola NON abbia mai parlato della sua famiglia, quasi volesse preservare quell’ambiente che gli garantisce serenità da quello familiare che invece di essere il contenitore in cui sentirsi libero di esprimersi e sentirsi protetto è fonte di forte disagio perché triangolato da sempre nel conflitto genitoriale”* (pag. 55 della relazione peritale); con sospensione temporanea dei contatti tra e la madre, che potrebbe continuare ad “ostacolare” la ripresa del rapporto con il padre e parallelo intervento di sostegno psico-educativo per cercare di recuperare il rapporto tra quest’ultimo ed il minore.

Nel momento in cui _____ verrà trasferito nell'abitazione paterna, viene poi consigliata la presenza di un educatore durante alcune giornate infrasettimanali (da concordare con i servizi sociali che già in passato seguivano il nucleo).

Orbene ritiene il Collegio che la delicatezza della situazione (anche alla luce del fallimento dei tentativi più volte effettuati di costruire un rapporto sereno padre-figlio, tutti naufragati a causa dell'atteggiamento materno) imponga di disporre, soprattutto per quelli che sono gli innumerevoli vantaggi per il minore così come messi in luce dalla dott.ssa _____, quanto indicato nella relazione peritale, e dunque l'affidamento esclusivo del minore _____ al padre

_____ descritto dal consulente come il genitore -tra i due- maggiormente in grado di assicurare la corretta crescita del minore.

Ma le indicazioni del C.T.U. dovranno aver seguito anche per quel che riguarda il collocamento del minore presso una struttura protetta, soprattutto alla luce del pregiudizio che il ragazzino subirebbe qualora rimanesse collocato presso la madre, individuata quale genitore dominante: *"mantenendo inalterata la situazione si favorirebbe il consolidamento del legame simbiotico tra figlio e genitore dominante; il figlio continuerebbe a subire il condizionamento del genitore dominante a discapito dell'altro genitore. Tale soluzione comporta un GRAVE PREGIUDIZIO per la salute psicofisica del figlio nonché una violazione dei suoi diritti ex art. 337-ter co. 1.c.c."* (pagg. 54 e 55 della relazione). Tale drastica misura appare il male minore per contrastare un comportamento che a giudizio del Tribunale è suscettibile di compromettere anche il corretto sviluppo psicofisico del minore. Proprio per tali dirimenti ragioni ritiene il Collegio di non poter dar seguito alla proposta effettuata dalla resistente nelle note conclusive; proposta il cui accoglimento, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, finirebbe soltanto con il posticipare decisioni più sofferte e radicali, ma certamente più tutelanti per il minore.

Durante tale periodo (suscettibile di essere prolungato a giudizio dei soggetti pubblici che saranno coinvolti) dovranno essere ristabiliti immediatamente i rapporti padre-figlio attraverso l'attivazione di un programma specifico di trattamento di tipo psicologico per la cura della salute psicoemotiva e psicorelazionale di _____. Come più sopra si accennava, l'affidamento sarà attribuito in via esclusiva al padre e saranno sospesi i contatti con la madre. Al termine dei tre mesi (o più) di permanenza in struttura, _____ verrà collocato presso il padre, mentre i contatti con la madre saranno gradualmente ristabiliti con la mediazione del Servizio Sociale che si coordinerà con l'Azienda Sanitaria al fine di verificare e arginare ogni possibile ulteriore comportamento condizionante. Nel momento in cui _____ verrà trasferito nell'abitazione paterna, poi, sarà attivata la presenza di un educatore durante alcune giornate infrasettimanali (da concordare con i servizi sociali).

Il collocamento presso la struttura protetta dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro il giorno 31.1.2021.

Nell'attuazione dell'allontanamento del minore dal nucleo familiare materno dovranno essere assicurati dal Servizio Sociale, adjuvato dai Servizi Specialistici dell'A.A.S., tutti i supporti, anche specialistici, utili, prescegliendo per l'intervento un'occasione in cui il minore si trovi fuori dal contesto familiare e libero dalla presenza materna.

Particolare cura dovrà essere impiegata nella individuazione della struttura, che dovrà garantire al minore adeguata assistenza psicologica immediata in modo da far fronte alle prevedibili iniziali reazioni di disagio in conseguenza del distacco dalla madre; disagio che tuttavia, lo si ribadisce, è pur sempre il male minore rispetto alle dinamiche alienanti poste in essere dalla madre, che hanno l'elevatissimo rischio attuale e concreto di divenire irreversibili.

Anche i genitori dovranno essere immediatamente avviati ai percorsi di sostegno in modo che le attività volte al recupero di una relazione genitoriale accettabile e non pregiudizievole possano essere prontamente intraprese. E' vero che tali prescrizioni non impongono un obbligo, ma una mancata adesione e partecipazione ai suddetti interventi di sostegno specialistico potrà dare evidenza di una condizione di grave inadeguatezza genitoriale e potrà essere valutata dal Tribunale per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

L'affidamento rimarrà esclusivo a favore del padre fino a nuova determinazione dell'autorità giudiziaria, che potrà essere adita dalla _____ nel momento in cui il suo atteggiamento si sia modificato.

Al fine di assicurare l'esecuzione del presente decreto viene stabilito il divieto di espatrio per la madre e per il figlio.

Ancora una statuizione si impone con riferimento al mantenimento del minore.

Poiché dopo la fase transitoria presso la struttura protetta _____ sarà collocato prevalentemente presso il padre, sarà la _____ a dover corrispondere allo _____ un contributo per il mantenimento del minore in misura pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie. Si tratta di misura disposta in via prudenziale, considerando la capacità di lavoro della resistente, dal momento che la situazione reddituale della _____ non è ben delineata.

Le spese di lite, delle quali il ricorrente ha chiesto la rifusione, seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (già liquidate con decreto di data 26 novembre 2020) vengono poste definitivamente a carico delle parti in solido.

P.Q.M.

a modifica del decreto dell'intestato Tribunale n. 5714/18,

- dispone l'affidamento del minore _____ (nato a Trieste il _____ 2013) in via esclusiva al padre;
 - dispone collocarsi il minore presso idonea struttura tipo casa-famiglia o altra struttura ritenuta idonea dal Servizio Sociale con la presenza di figure educative;
 - dispone che nell'attuazione dell'allontanamento del minore dal nucleo materno e del suddetto inserimento il Servizio Sociale si avvalga del personale dei Servizi Specialistici dell'A.A.S., effettuando l'intervento al di fuori del contesto familiare e della presenza della madre del minore, la quale ultima, così come il padre, ne saranno informati non prima dell'attuazione;
 - dispone l'attivazione contestuale, da parte del Servizio Sociale affidatario con l'ausilio dei suddetti Servizi Specialistici, di un sostegno psicologico per il minore e di interventi di supporto anche per i genitori e in particolare per la madre, affinché tutti possano comprendere le ragioni e gli obiettivi del collocamento extra-familiare del minore e dei percorsi di sostegno individuale e familiare che verranno quindi avviati a favore dei componenti il nucleo, curando di valersi preferibilmente di operatori che non abbiano già seguito il caso;
 - invita i genitori a collaborare con gli operatori dei suddetti Servizi, seguendone le indicazioni anche per quanto riguarda la partecipazione ai percorsi di sostegno cui saranno invitati, fermo restando che ciascuno dei genitori stessi potrà seguire il proprio percorso presso un professionista privato di sua fiducia, purché quest'ultimo sia autorizzato dal genitore stesso ad operare in rete con gli altri operatori dei Servizi Pubblici coinvolti;
 - autorizza, durante il periodo di permanenza presso la struttura casa-famiglia, le visite dei genitori esclusivamente secondo le prescrizioni del Servizio Sociale affidatario, previa preparazione tanto dell'uno e dell'altro genitore quanto del minore;
 - pone a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, quale contributo al mantenimento del minore _____, l'importo di euro 200,00 mensili, da pagare in via anticipata entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione secondo indici ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie come da locale Protocollo;
 - dispone l'immediato divieto di espatrio del minore e della madre;
 - condanna _____ al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfetarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CNAP come per legge;
 - pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di C.T.U.
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al Questore, al PM, al Giudice Tutelare di Trieste, al

Servizio Sociale del Comune di Trieste, disponendo che la Cancelleria provveda in particolare alla
previa comunicazione al Questore di Trieste e al Servizio Sociale.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2020

Il Presidente

dott.ssa Anna L. FANELLI

Il Giudice est.

Sabrina CICERO